



**LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE
DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO**

**LINEE GUIDA
PER LA GESTIONE DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI
VINCOLO IDROGEOLOGICO**

TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito delle Linee Guida

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

Art. 2 - Competenze dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico

TITOLO III - FASE PROCEDIMENTALE

Art. 3 - Presentazione delle dichiarazioni e delle richieste di autorizzazione

Art. 4 - Direttore dei Lavori

Art. 5 - Documentazione da allegare alle dichiarazioni e alle richieste di autorizzazione

Art. 6 - Trasformazioni dei boschi e rimboschimenti compensativi

Art. 7 - Trasformazioni dei paesaggi agrari e pastorali - recupero per fini produttivi

Art. 8 - Interventi agricoli e forestali in area SIC/SIR ai sensi della L.R. 56/2000 s.m.i.

Art. 9 - Avvio del procedimento

Art. 10 - Atti finali

Art. 11 - Ulteriori adempimenti

Art. 12 - Deposito cauzionale

Art. 13 - Varianti

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione e delle dichiarazioni

Art. 15 - Proroga dell'autorizzazione

Art. 16 - Sanatoria

TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DELLE LINEE GUIDA

1. Le presenti linee guida sono dettate, in attuazione dell'art. 40 della Legge Regionale n°39 del 21 marzo 2000 e s.m.i. della Regione Toscana, di seguito denominata "L.R. 39/2000" ed in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana n°48/R e s.m.i. e con il Regio Decreto Legge n. 3267 del 30 dicembre 1923 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani".
In particolare le disposizioni qui riportate si applicano nell'ambito territoriale di competenza della Città Metropolitana di Firenze così come stabilito dalle leggi regionali in materia e secondo l'elenco riportato sul sito web dedicato della Città Metropolitana.

TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

ART. 2 COMPETENZE DELL'UFFICIO VINCOLO IDROGEOLOGICO

1. Nell'ambito delle norme regolamentari dell'Ente in materia di organizzazione degli uffici e servizi, è individuato, con atto dirigenziale l'Ufficio Vincolo Idrogeologico quale competente al rilascio delle autorizzazioni nelle materie disciplinate dalla L.R. 39/2000 s.m.i. e del Regolamento Forestale 48/R/2003 s.m.i., nonché all'esame delle dichiarazioni ed allo svolgimento di tutte le altre fasi procedurali connesse.
2. L'Ufficio Vincolo Idrogeologico è situato presso la Città di Firenze, in una delle sedi istituzionali della Città Metropolitana. L'indirizzo è reperibile sul sito internet della Città Metropolitana al link <http://www.cittametropolitana.fi.it/vincolo-idrogeologico/>.
3. All'interno dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico, è individuato con apposito atto del dirigente competente il Responsabile del Procedimento per i procedimenti di competenza di cui alla L.R. 39/00 e s.m.i. e del Regolamento Forestale n.48/R e s.m.i..
4. Ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i., il Responsabile del Procedimento, di cui al precedente comma, riceve le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni di inizio attività, valuta le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti per l'accoglimento dell'istanza, accerta d'ufficio i fatti, chiede la rettifica di dichiarazioni od istanze incomplete od erranee, interrompe o sospende i termini del procedimento nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti regionali, cura le comunicazioni relative alle pratiche assegnate, individua la competenza nella fase dell'istruttoria tecnica.
5. Il Responsabile del Procedimento cura la trasmissione dell'adozione dell'atto finale e di tutte le comunicazioni ricevute in merito all'adozione di provvedimenti d'interruzione o revoca delle autorizzazioni e delle dichiarazioni al dirigente responsabile.
6. Nei casi di avvio d'ufficio del procedimento, previsti dalla legge o dai regolamenti, il responsabile del procedimento di cui al presente articolo cura la comunicazione personale ai soggetti nei cui confronti l'atto finale è destinato a produrre effetti.

TITOLO III – LA FASE PROCEDIMENTALE

ART. 3 PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Le richieste di autorizzazione e le dichiarazioni devono essere presentate, possibilmente, utilizzando apposita modulistica disponibile sul sito internet del Città Metropolitana di Firenze.

2. Sarà compito dell'ufficio Vincolo Idrogeologico garantire la conformità della modulistica alla normativa vigente.
3. Le richieste di autorizzazione o le dichiarazioni d'inizio attività possono essere trasmesse tramite PEC (indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it), posta o consegnate a mano presso il protocollo della Città Metropolitana di Firenze.
4. Ai fini dell'avvenuta ricezione e della decorrenza dei termini del procedimento fa fede il protocollo della Città Metropolitana di Firenze.
5. Le dichiarazioni dovranno essere corredate dagli allegati richiesti firmate dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
6. Le richieste di autorizzazione dovranno essere corredate da marca da bollo di 16,00 € (valore suscettibile a variazione secondo normativa) e complete degli allegati indicati all'art.5 delle presenti disposizioni, firmate dal proprietario o dall'avente titolo, ai sensi dell'art.6 comma 2 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
La mancanza del bollo non determina la non accoglibilità della domanda, ma la regolarizzazione della stessa, sarà effettuata nelle forme previste dalla legge.
7. Nel caso di persone giuridiche o di aziende individuali ai sensi della L.2/2009 e s.m.i. deve essere indicata obbligatoriamente la PEC del richiedente.
8. La richiesta di autorizzazione o la dichiarazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante o dal dirigente responsabile o da procuratore speciale debitamente autorizzato, specificando le generalità della persona giuridica e il titolo in base al quale quest'ultima è legittimata alla presentazione della stessa. Nel caso di procuratore speciale, dovrà essere presentata copia conforme della procura speciale ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorietà nelle forme previste dalla legislazione vigente (D.P.R. 445/2000).
9. Nel caso di affittuario, la richiesta di autorizzazione o la dichiarazione dovrà essere corredata da copia di contratto d'affitto registrato e in corso di validità.
10. Nel caso di persone fisiche o giuridiche "acquirenti del soprassuolo" deve essere presentata copia del contratto sottoscritto da entrambe le parti (anche scrittura privata) con allegati i rispettivi documenti d'identità.
11. La mancanza della procura speciale, della delega dei comproprietari del contratto d'affitto o del contratto di compravendita di soprassuolo boschivo, saranno motivo di sospensione del procedimento con richiesta d'integrazioni.
12. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione dovrà essere dichiarato il soggetto esecutore, se diverso dal richiedente e le eventuali successive variazioni dell'esecutore dovranno essere comunicate.
13. Nel caso in cui i lavori siano affidati a più imprese devono essere comunicati i dati di tutte le imprese esecutrici e la suddivisione temporale o per fasi o per aree delle lavorazioni affidate a ciascuna di esse. Eventuali variazioni dovranno essere comunicate alla Città Metropolitana di Firenze – Ufficio Vincolo Idrogeologico.
14. Le autorizzazioni di cui al comma 6 dell'art. 42 della L.R. 39/2000 e s.m.i., relative a trasformazioni o opere soggette ad autorizzazione paesaggistica e per le quali occorre coordinare il rilascio dell'autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico con le procedure per il rilascio dell'autorizzazioni paesaggistiche, devono essere presentate al SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive) o al SUE (Sportello Unico Edilizio) comunale, se presenti, o all'Ufficio tecnico comunale.
15. Non sono assoggettabili ad asseveramento così come previsto dall'art. 7 comma 3 ter le dichiarazioni di taglio di bosco che ricadono all'interno delle aree SIC e SIR.
16. Tutte le domande presentate saranno inserite da parte dell'Ufficio Vincolo Idrogeologico nel Sistema informativo per le attività forestali (SIGAF) operante all'interno del Sistema informativo agricoltura della Regione Toscana (SIART) ai sensi dell'art. 40 comma 2bis della "L.R. 39/2000".

ART. 4
DIRETTORE DEI LAVORI

1. Nella domanda di autorizzazione e nella dichiarazione, ai sensi all'art. 6 comma 3 bis del Regolamento Forestale n. 48/R e s.m.i., dovrà essere dichiarato il tecnico responsabile della direzione dei lavori per i seguenti interventi:
 - Tutti i tagli previsti nel Titolo II – Capo II del Regolamento Forestale n.48/R e s.m.i., che abbiano una estensione superiore a 10 ettari accorpati;
 - I diradamenti nelle fustaie che abbiano un'estensione superiore a 10 ettari;
 - I tagli previsti alla sezione Titolo II – Capo III del Regolamento Forestale n.48/R e s.m.i. che abbiano un'estensione superiore a 1 ettaro.
2. Nei casi in cui è prescritta dall'Ufficio Vincolo Idrogeologico la direzione dei lavori, dovrà essere inviata prima dell'inizio dei lavori la lettera d'incarico.

ART. 5
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DICHIARAZIONI E ALLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE

1. Gli **allegati obbligatori** da presentare, a corredo delle richieste di autorizzazione e delle dichiarazioni d'inizio attività sono i seguenti:
 - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente;
 - estratto carta topografica in scala 1:10.000 o 1:5.000 con delimitazione dell'area d'intervento;
 - estratto carta catastale in scala 1:2000 con delimitazione dell'area d'intervento;
 - visura catastale delle particelle interessate dall'intervento;
 - copia conforme del contratto d'affitto o estremi di registrazione dell'atto stesso;
 - copia conforme del contratto di vendita del bosco in piedi, con copia fotostatica del documento d'identità dei firmatari (solo nel caso di dichiarazione e/o autorizzazione connesse al taglio di bosco);
 - elaborati cartografici previsti dall'art.44 del Reg. For. 48/R/2003 s.m.i. in formato shapefile (solo nel caso di autorizzazioni per piani di gestione o di taglio).
2. Gli **allegati aggiuntivi** ai precedenti, a solo titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:

per le dichiarazioni per interventi previsti nei piani dei tagli:

 - elenco tabellare e cartografico delle sole particelle sottoposte a taglio per l'anno silvano considerato, così come approvato nel piano dei tagli;
 - nel caso di recupero di particelle forestali per le quali non è stato possibile il taglio per l'anno silvano indicato nel piano, deve essere fatto esplicito riferimento nella documentazione allegata.

per gli interventi in ambito agricolo soggetti ad autorizzazione:

 - relazione agronomica redatta da tecnico abilitato e competente in materia;
 - planimetria relativa alle opere di regimazione idraulica superficiale e ipodermica;
 - dimensionamento delle opere di regimazione idraulica superficiale sulla base di portate con Tr di 100 anni;
 - dimensionamento delle opere di regimazione idraulica ipodermiche in base alle caratteristiche fisiche dei terreni;
 - descrizione delle modalità esecutive delle suddette opere e dei loro raccordo ai recettori;
 - relazione geologica attestante la fattibilità dell'intervento;
 - schema della disposizione dei filari (se disposti a rittochino devono avere sviluppo lineare non superiore a 100 m);
 - piano quotato e sezioni stato attuale, di progetto e sovrapposto (per interventi che modificano in

maniera apprezzabile, a scala 1:100 o 1:250, il profilo longitudinale del terreno).

per interventi di opere connesse al taglio apertura di piste permanenti o temporanee:

- relazione tecnica, a firma di un tecnico abilitato, che evidenzia le caratteristiche dell'intervento;
 - sezioni e relazione geologica;
 - carta topografica e catastale in cui siano indicati i tracciati e le relative ampiezze, precisando le caratteristiche geometriche del tracciato con indicazione dello stato attuale, modificato e sovrapposto.
3. Le dichiarazioni relative a tagli di manutenzione per il mantenimento delle pertinenze di elettrodotti, reti di servizio pubblico, ferrovie, viabilità pubblica, sezioni di opere idrauliche pubbliche presentate da parte di enti pubblici o da società concessionarie o di gestione o da soggetti da questi autorizzati (ai sensi dell'art.38 c.2) e degli artt. 39, 40, 41 e 42 del Regolamento Forestale 48/R/2003), possono essere corredate, in sostituzione di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, da:
- cartografia cartacea in scala massima 1:25.000/ 1:10.000 e/o copia digitale con individuazione delle zone di intervento;
 - copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità del richiedente o legale rappresentate.
4. Per le domande soggette a regolarizzazione (ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/2000) il richiedente deve presentare, oltre agli allegati, copia del sommario processo verbale e copia della ricevuta di pagamento delle sanzioni amministrative.
5. Nei casi in cui alcuni lavori rivestano carattere di somma urgenza, il richiedente ha la facoltà di iniziare i lavori anche prima del termine indicato dal presente Regolamento, purché ne dia comunicazione preventiva, motivata e scritta alla Città Metropolitana di Firenze – Ufficio Vincolo Idrogeologico, indicando la data di inizio dei lavori e allegando la seguente documentazione:
- almeno n. 4(quattro) fotografie dell'area di intervento con allegata cartografia riportante i punti e le direzioni di scatto delle foto.

ART. 6

TRASFORMAZIONI DEI BOSCHI E RIMBOSCHIMENTI COMPENSATIVI

1. Qualsiasi domanda di autorizzazione per trasformazione di superficie boscata (di cui all'art.3 comma 1 della Legge Forestale) che comporti l'eliminazione di parte o della totalità della vegetazione forestale e il cambio di destinazione d'uso del suolo può essere autorizzata esclusivamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od economico-produttivo in relazione alla tutela idrogeologica del territorio, agli indirizzi ed alle prescrizioni del PTC nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici, così come disposto dall'art. 80 comma 1) del Regolamento Forestale 48/R/2003.
2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2000 mq, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale a quelle trasformate, in attuazione all'art.44 della L.R. 39/2000.
3. Ai fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento "per terreni nudi" si intendono tutti i terreni che non siano classificabili come bosco o assimilati a bosco ai sensi della art.3 del L.R. 39/2000.
4. Ai fini del rimboschimento compensativo il richiedente dovrà produrre allegato all'istanza di trasformazione:
 - a. relazione, a firma di un tecnico abilitato in materia, riportante:
 - La superficie e la localizzazione cartografica dell'area esatta dove verrà effettuato il rimboschimento;
 - La superficie e la localizzazione cartografica di eventuali altre aree trasformate in titolo di proprietà o di possesso dal richiedente nei tre anni precedenti;
 - La destinazione attuale dei terreni interessati dal rimboschimento, nonché i vincoli urbanistici paesaggistici insistenti sull'area;
 - Le specie forestali messe a dimora, le modalità tecniche, le lavorazioni del terreno ed i tempi

di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto.

- b. ricevuta di deposito cauzionale o polizza fidejussoria a garanzia della realizzazione del rimboschimento e delle opere di manutenzione per i successivi 3 anni secondo quanto disposto dall'art.81 del Regolamento Forestale 48/R/2003 s.m.i..

ART. 7

TRASFORMAZIONI PER IL RECUPERO PER FINI PRODUTTIVI DEI PAESAGGI AGRARI E PASTORALI

1. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui all'articolo 42 comma 1 bis lett.b) della L.R. 39/00 e s.m.i. per il recupero ai fini produttivi dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione è rilasciata a condizioni che vengano rispettati i seguenti criteri:
 - non comportino alterazioni permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere edili;
 - gli interventi devono avere una estensione inferiore a 3 ettari e essere distribuiti nello spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima dei 5 anni (i tempi decorrono dalla comunicazione di fine lavori). La contiguità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza.
2. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegato un progetto che contenga i seguenti elementi:
 - dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni;
 - la documentazione aerofotogrammetrica riferita a fotogrammi del volo anno 1954, oppure la perizia giurata attestante lo stato dei luoghi pre-esistenti ai processi di forestazione e rinaturalizzazione;
 - descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e paesaggistici eventualmente esistenti nell'area d'intervento;
 - la descrizione relativa alle eventuali opere di sistemazione idraulica agraria esistenti e di progetto;
 - le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione idrauliche - agrarie;
 - le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché le colture che si intendono attuare.
3. Nei casi in cui l'attività agro silvo pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi cinque anni dalla comunicazione di fine lavori, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del proprietario o possessore l'obbligo di ripristino ai sensi dell'articolo 85 della legge forestale e l'esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.

ART. 8

INTERVENTI AGRICOLI E FORESTALI IN AREA SIC/SIR AI SENSI DELLA L.R. 56/2000 S.M.I. DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N.916 DEL 28/10/2011 E DEL D.D. 5906/2011

1. Per gli interventi che ricadono all'interno degli habitat naturali classificati come "Siti di Importanza Regionale", comprendenti i pSIC, i SIR, le ZPS, deve essere presentata la documentazione relativa alla Valutazione d'Incidenza, secondo quanto previsto dalla L.R. 56/00 e s.m.i..
2. Per tutte le istanze presentate in procedura semplificata (*modulo di prevalutazione*) l'Ufficio Vincolo Idrogeologico inserisce il modulo nel sistema SIGAF della Regione Toscana e invia contestualmente comunicazione via email all'Ufficio regionale competente per la valutazione di incidenza al fine di verificare se l'intervento è da assoggettare o meno al parere d'incidenza.
3. Per tutte le istanze corredate da *studio d'incidenza*, l'Ufficio Vincolo Idrogeologico avvia il procedimento, trasmette lo studio d'incidenza all'ufficio competente per la valutazione di incidenza attraverso il sistema SIGAF della Regione Toscana e adotta il provvedimento definitivo ad acquisizione avvenuta del parere d'incidenza del competente Ufficio Regionale.

ART. 9
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Per le dichiarazioni e autorizzazioni complete di tutti i dati e dei documenti previsti dalle norme in vigore, il termine iniziale decorre dal ricevimento della pratica al protocollo della Città Metropolitana di Firenze (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.), così come riportato nella comunicazione d'avvio del procedimento.
2. Il responsabile del procedimento in caso di domanda incompleta provvede a comunicare con raccomandata A/R o tramite Pec agli interessati, entro 15(quindici) giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30(trenta) giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento o ripresa termini procedimento.
3. L'accoglibilità delle integrazioni non costituisce per i lavori soggetti a dichiarazione nessun assenso tecnico, ma esclusivamente amministrativo e documentale da parte dell'amministrazione.
4. I termini per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data di ricevimento al protocollo della Città Metropolitana di Firenze della documentazione richiesta a integrazione.
5. Nel caso in cui, entro 30(trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di integrazione, il richiedente non abbia presentato la documentazione richiesta, il responsabile del procedimento dispone l'archiviazione d'ufficio.
6. Nel caso d'istruttorie di richieste di autorizzazione, con esito procedimentale negativo per il richiedente, il responsabile del procedimento prima di trasmettere gli atti all'organo competente per l'adozione dell'atto finale, attiva la procedura ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e s.m.i. (invio del preavviso di diniego), interrompendo i termini del procedimento stesso. I termini del procedimento termineranno secondo quanto previsto dal citato art. 10-bis della L. 241/90 e s.m.i..
7. Il responsabile del procedimento in caso di domanda priva di elementi formali (come ad es. firma del dichiarante) provvede a comunicare con raccomandata A/R o tramite Pec agli interessati la non ricevibilità della domanda.
8. Il responsabile del procedimento nei casi di richiesta d'interventi non previsti dal Regolamento Forestale 48/R/2003, pertanto non di competenza, comunica con raccomandata A/R o tramite Pec agli interessati la non ammissibilità della domanda.

ART. 10
ATTI FINALI

1. I procedimenti concernenti le richieste di autorizzazione si concludono con atto dirigenziale da adottarsi entro i seguenti termini ordinatori:
 - 45(quarantacinque) giorni dall'avvio del procedimento per tutte le richieste di autorizzazione;
 - 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento per le richieste di autorizzazione relative all'approvazione dei piani di gestione o di taglio di cui all'art. 44 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e dei piani di coltura di cui all'art. 67 della L.R. 39/2000;
 - 90(novanta) giorni dall'avvio del procedimento per le richieste di autorizzazione assoggettate a Studio d'Incidenza così come previsto dalla L.R. 56/00 e s.m.i..
2. Le dichiarazioni, fatto salvi i casi di interruzione o sospensione, divengono titolo esecutivo dopo 20 giorni dall'avvenuto deposito dell'istanza all'ufficio protocollo della Città Metropolitana di Firenze. Eventuali prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori potranno essere impartite con apposito atto dirigenziale.
3. L'autorizzazione per silenzio-assenso, nei casi previsti dal Regolamento Forestale 48/R/2003, fatto salvi i casi di interruzione o sospensione, deve intendersi conclusa alla scadenza del termine indicato al comma 1. Entro tale termine, con apposito atto dirigenziale, possono essere impartite prescrizioni vincolanti per l'esecuzione dei lavori.
4. Nei casi in cui i dati contenuti nella dichiarazione di cui al Capo II e III del Regolamento forestale n.48/R e s.m.i. sono asseverati da un tecnico abilitato in materia, gli interventi sono seguibili dal giorno successivo alla data di ricevimento della dichiarazione al protocollo della Città Metropolitana di Firenze, fatto salvo a quanto previsto dall'art. 3 comma 15 delle presenti disposizioni.

ART. 11
ULTERIORI ADEMPIMENTI

1. I titolari delle istanze, o per essi i direttori dei lavori, sono tenuti a dare preventiva comunicazione alla Città Metropolitana di Firenze della data di effettivo inizio dei lavori e l'eventuale ditta esecutrice.
2. L'esecutore dell'intervento può essere lo stesso richiedente o un soggetto delegato da questo. Nel caso non sia specificatamente indicato, nell'apposito spazio riportato della modulistica, verrà considerato esecutore lo stesso richiedente.
3. Nei casi di cui all'art. 7, comma 5, del Regolamento Forestale 48/R/2003, la Città Metropolitana di Firenze con apposito atto dirigenziale, può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni dandone comunicazione al titolare dell'autorizzazione e al possessore del bene oggetto dei lavori.
4. Nei casi di cui all'art.85, comma1, della L.R. 39/2000, la Città Metropolitana di Firenze, con apposito atto dirigenziale, prescrive gli interventi necessari al ripristino, fissandone i criteri, modalità e tempi d'esecuzione.

ART. 12
DEPOSITO CAUZIONALE

1. Nel caso in cui la L.R. 39/2000 o il Regolamento Forestale 48/R/2003 preveda la costituzione di un deposito cauzionale, questo dovrà essere costituito, mediante depositi bancari o mediante fidejussione bancaria o assicurativa vincolata a favore della Città Metropolitana di Firenze ed estinguibile solo a seguito di specifica autorizzazione di quest'ultima, secondo le disposizioni contenute nel provvedimento che ne richiede la costituzione (art. 4 del Regolamento Forestale 48/R/2003).
2. Nel caso in cui la L.R. 39/2000 o il Regolamento Forestale 48/R/2003 prevedano il versamento di somme per interventi da eseguire in via sostitutiva da parte dell'Ente, il pagamento, deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato alla Città Metropolitana di Firenze.

ART. 13
VARIANTI

1. Non sono considerate varianti sostanziali le modifiche non soggette ad autorizzazione.
2. Le varianti devono essere presentate al protocollo della Città Metropolitana di Firenze.
3. Le autorizzazioni per le quali sia in corso di validità una precedente autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico di cui al Titolo III del Regolamento Forestale 48/R/2003 ("*Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico*"), sono rilasciate entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
4. Alla richiesta di variante dovranno essere allegati, a firma di un tecnico abilitato, elaborati grafici che mostrino lo stato autorizzato, variato e sovrapposto.
5. Le autorizzazioni in variante di cui al comma 1 hanno validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

ART. 14
VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE E DELLE DICHIARAZIONI

1. Le autorizzazioni per tagli boschivi, comprese le eventuali opere connesse autorizzate contestualmente, hanno validità per l'anno silvano in corso e per i 2(due) anni silvani successivi, ai sensi degli artt. 8 del Regolamento Forestale 48/R/2003.
2. Le dichiarazioni per tagli boschivi hanno validità per l'anno silvano in cui viene presentata la

dichiarazione e per quello successivo, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Forestale 48/R/2003.

3. Le autorizzazioni generiche hanno validità temporale massima di anni 5(cinque) dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo.
4. Le dichiarazioni generiche hanno validità temporale di 3(tre) anni dalla data di presentazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione o della dichiarazione comunica all'ente competente le superfici che sono state oggetto d'intervento e le quantità legnose, divise per specie ed assortimento, entro il 31 ottobre successivo alla scadenza di ogni stagione silvana.
Inoltre prima della scadenza dell'atto autorizzativo l'interessato può fare una comunicazione di fine lavoro che determina la cessazione della validità dell'atto stesso.

ART.15

PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Le autorizzazioni generiche per le quali non è scaduto il termine temporale di validità, possono essere prorogate presentando apposita e motivata istanza in bollo almeno 60(sessanta) giorni prima della scadenza della validità della autorizzazione, secondo le modalità del presente articolo.
2. La richiesta di proroga delle autorizzazioni, dovrà contenere con i seguenti allegati:
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità in cui si dichiara la motivazione e che niente è modificato rispetto a quanto già autorizzato;
 - il tempo previsto per la loro conclusione.
3. Nell'atto con cui è concessa la proroga, possono essere impartite nuove prescrizioni concernenti l'esecuzione dei lavori da completare.

ART.16

SANATORIA

1. Sono soggette ad autorizzazione in sanatoria ai sensi dell'art. 85 comma 6 bis della L.R. 39/00, tutte le opere o le trasformazioni effettuate:
 - in assenza di titolo o in difformità dalle prescrizioni impartite in sede autorizzativa, che risultano comunque conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico.
2. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del/dei trasgressore/i o dell'/degli obbligato/i in solido.
3. Il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito tramite versamento a favore della Città Metropolitana di Firenze.
4. La domanda di autorizzazione in sanatoria delle opere eseguite, o in corso di esecuzione, deve essere presentata entro 60(sessanta) giorni dall'avvenuta notifica del sommario processo verbale o entro 90(novanta) giorni a partire dalla data di emissione dell'ordinanza di ripristino con cui è contestata la violazione per le opere eseguite in assenza di titolo.
5. La presentazione della domanda di sanatoria interrompe i termini del procedimento di imposizione del ripristino dello stato dei luoghi.
6. Nel caso di conformità il soggetto interessato o l'avente titolo, per accedere alla procedura di sanatoria, dovrà corredare la domanda con gli elaborati timbrati e sottoscritti da un tecnico abilitato e con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa.

